

Deliberazione 27 aprile 2010 – ARG/gas 58/10

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007;
- il decreto del Ministro 19 marzo 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114 del 16 maggio 2008;
- il decreto del Ministro 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07 (di seguito: deliberazione n. 162/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07 (di seguito: deliberazione n. 291/07);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07 (di seguito: deliberazione n. 326/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 112/08);

- la deliberazione dell’Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 24/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/09);
- il Regolamento della piattaforma di negoziazione di cui all’articolo 5 del decreto 18 marzo 2010, approvato dal Ministero dello sviluppo economico con nota del Direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche, Dipartimento per l’energia, in data 23 aprile 2010 (prot. MSE 5352), previo parere favorevole dell’Autorità espresso con deliberazione 23 aprile 2010, PAS 7/10 (di seguito: il Regolamento).

Considerato che:

- l’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all’importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate all’obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato), di una quota del gas importato;
- il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che il Ministero definisca con decreto la predetta quota di offerta, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall’Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato con il decreto 19 marzo 2008, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07;
- il decreto 19 marzo 2008 stabilisce, all’articolo 1, comma 2, che l’offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall’Autorità, e comunque entro l’anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all’obbligo di offerta;
- la quota del gas importato oggetto dell’obbligo è determinata secondo i seguenti criteri, definiti nel decreto 19 marzo 2008:
 - a) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - b) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - c) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata non superiore ad un anno e relativi a un volume totale, nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di Smc, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, di durata non superiore ad un anno, relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 7

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società, il 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/gas 108/09 l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di modalità economiche di offerta di una parte delle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2009/2010, ai sensi del decreto 19 marzo 2008, rimandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di offerta relativamente alla rimanente parte delle quote, corrispondente a lotti mensili con consegna nei mesi estivi del 2010, anche al fine di valutare una loro offerta nell'ambito del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30 della legge 99/09;
- l'articolo 30 della legge n. 99/09 prevede:
 - al comma 1, che la gestione economica del mercato del gas naturale sia affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito GME) il quale ne provvede all'organizzazione secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza, sulla base di una disciplina predisposta dal medesimo gestore ed approvata con decreto del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
 - al comma 2, che il GME, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assuma la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
- con il decreto 18 marzo 2010 il Ministro ha definito a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09:
 - le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07;
 - le modalità con le quali il GME assume in prima applicazione delle richiamate disposizioni della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto, relativamente alle quote di gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 77/07;
- in particolare il decreto 18 marzo 2010 prevede che:
 - a decorrere dal 10 maggio 2010 le quote di importazione siano offerte dagli importatori nell'ambito di una Piattaforma di negoziazione (di seguito: Piattaforma) organizzata e gestita dal GME, sulla base di un regolamento da pubblicare previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità;
 - entro l'1 ottobre 2010, il GME assuma le funzioni di controparte nella Piattaforma e predispona le necessarie modifiche al regolamento;
 - l'Autorità provveda ad adeguare le disposizioni di cui alla delibera ARG/gas 108/09 in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi entro il 10 maggio 2010, e definisca le modalità di offerta e di consegna delle quote di importazione di cui sopra, nonché il termine entro il quale i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta trasmettono al Ministero ed all'Autorità una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma;
- sulla base delle richiamate previsioni del decreto 18 marzo 2010, i conseguenti adempimenti dell'Autorità possono essere articolati in due successivi interventi

aventi per oggetto la definizione delle modalità di offerta delle quote di importazione nell'ambito della Piattaforma rispettivamente:

- a. nel periodo durante il quale il GME non ha ancora assunto il ruolo di controparte nella Piattaforma; e
 - b. nella fase a regime nella quale il GME avrà assunto questo ruolo.
- l'intervento relativo al periodo di cui alla precedente lettera a. riguarda la parte delle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2009/2010 e non ancora offerte nell'ambito delle procedure definite dalla deliberazione ARG/gas 108/09 e la parte delle quote da offrire entro l'anno termico 2010/2011, che, per garantirne la negoziazione con anticipo adeguato rispetto alla consegna e per esigenze di continuità con i precedenti interventi dell'Autorità in materia, debba essere offerta prima dell'assunzione da parte del GME del ruolo di controparte;
 - tenuto conto che il Regolamento disciplina il funzionamento della Piattaforma relativamente al periodo di cui alla precedente lettera a. e contiene, fra l'altro, le disposizioni che individuano i lotti oggetto di negoziazione e il periodo in cui possono essere negoziati, l'intervento di cui al precedente alinea riguarda:
 - a. le modalità dell'articolazione nei diversi lotti negoziabili nella Piattaforma delle quote da offrire;
 - b. il periodo temporale per il quale gli importatori sono tenuti a rendere disponibili presso la piattaforma le quote da offrire ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal decreto legge n. 7/07;
 - c. le modalità e i termini in base ai quali ciascun soggetto importatore definisce e rende disponibili le condizioni di offerta e di consegna delle proprie quote, ivi comprese le procedure di accreditamento e le garanzie funzionali alla partecipazione dei potenziali acquirenti alle negoziazioni.

Ritenuto che:

- sia necessario ed urgente, definire le modalità di offerta delle quote di gas importato presso la Piattaforma limitatamente alla fase del suo funzionamento che non prevede l'assunzione del ruolo di controparte da parte del GME;
- sia a tal fine opportuno che:
 - l'articolazione dell'offerta delle quote da parte di ciascun importatore in lotti annuali e mensili sia definita in linea con i precedenti provvedimenti dell'Autorità in materia;
 - le quote di importazione possano essere negoziate in un arco temporale adeguato a vantaggio della liquidità del mercato, quale quello disponibile per la negoziazione nella Piattaforma dei prodotti in cui le quote sono suddivise

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:

- a. **decreto 18 marzo 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010;
- b. **decreto legge n. 7/07** è il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
- c. **GME** è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
- d. **importatore** è ciascun soggetto cui il Ministero ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote da importazione 2009/2010 e/o 2010/2011;
- e. **Piattaforma** è la piattaforma di negoziazione organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 5 del decreto 18 marzo 2010;
- f. **Punto di Scambio Virtuale** o **PSV** è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
- g. **quote da importazione 2009/2010** sono le quote del volume di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea da offrire, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 30 luglio 2009 ARG/gas 108/09, presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, con consegna nell'anno termico 2009 – 2010 e non ancora offerte;
- h. **quote da importazione 2010/2011** sono le quote del volume di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea da offrire presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, con consegna nell'anno termico 2010 – 2011;
- i. **quote da importazione** sono le quote da importazione 2009/2010 e le quote da importazione 2010/2011;
- j. **Smc** sta per standard metri cubi;

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, le modalità di offerta, presso il medesimo mercato regolamentato, delle quote da importazione, sino all'assunzione da parte del GME, della funzione di controparte nella Piattaforma, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 18 marzo 2010.

Articolo 3

Condizioni generali per l'offerta delle quote da importazione

- 3.1 Le quote da importazione sono suddivise in lotti, compatibilmente con le condizioni previste per la negoziazione nella Piattaforma.
- 3.2 Ai fini dell'offerta dei lotti corrispondenti alle quote da importazione, l'importatore può prevedere un prezzo minimo di vendita diverso per ciascun lotto.

Articolo 4 *Definizione dei lotti*

- 4.1 Ciascun importatore offre le quote da importazione 2009/2010 di sua competenza, suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun lotto ha un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi compresi tra il primo mese con riferimento al quale siano negoziabili prodotti mensili nella Piattaforma e il mese di settembre 2010 (lotti mensili);
 - b) il quantitativo di gas corrispondente, in ciascun mese, all'insieme dei lotti offerti non può essere inferiore al 30% delle medesime quote da importazione 2009/2010.
- 4.2 Ciascun importatore offre le quote da importazione 2010/2011 di sua competenza, suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun lotto ha un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da ottobre 2010 a settembre 2011 (lotti mensili) o corrispondente all'intero periodo compreso tra i medesimi mesi (lotti annuali);
 - b) il quantitativo di gas corrispondente, in ciascun mese, all'insieme dei lotti offerti non può essere inferiore al 7% delle medesime quote da importazione;
 - c) qualora le quote da importazione risultino pari o superiori a 50 milioni di Smc, il quantitativo di gas corrispondente all'insieme dei lotti annuali deve essere pari o superiore al 30% delle medesime quote da importazione.

Articolo 5 *Modalità di offerta delle quote di importazione*

- 5.1 Ciascun importatore presenta l'offerta dei lotti di propria competenza, determinati ai sensi dell'articolo 4, nell'ambito della Piattaforma, conformemente al regolamento di cui all'articolo 5 del decreto 18 marzo 2010, in tempo utile affinché possano essere oggetto di negoziazione a decorrere dalla data del 10 maggio 2010, ovvero, se successiva, dalla data della prima sessione di negoziazione dei diversi lotti nell'ambito della Piattaforma.
- 5.2 Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, i lotti offerti ai sensi del comma precedente rimangono disponibili nell'ambito della Piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per tutto il periodo di negoziazione dei diversi lotti.
- 5.3 Ciascun importatore definisce e pubblica sul proprio sito internet e trasmette al GME, ai sensi del comma 5.1, con adeguato anticipo rispetto all'offerta dei lotti di propria competenza:
 - a) il numero di lotti che intende offrire per ciascun periodo di consegna;
 - b) le condizioni generali di contratto che regolano la cessione del gas oggetto dei lotti offerti, ivi compresi i riferimenti che permettano l'identificazione e l'eventuale aggiornamento periodico del prezzo di cessione del gas in

funzione del valore assunto dalle variabili cui detto prezzo sia eventualmente indicizzato;

- c) eventuali forme di garanzia o altri prerequisiti, determinati secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione, che l'importatore richiede ai soggetti che intendono partecipare alla negoziazione delle quote di importazione di propria competenza.

Articolo 6

Obblighi informativi in capo all'importatore, al GME e all'impresa maggiore di trasporto

- 6.1 Ciascun importatore trasmette al Ministero ed all'Autorità la relazione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto 18 marzo 2010, contenente le informazioni circa i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma entro il 30 novembre di ciascun anno con riferimento alle quote di importazione offerte con consegna nell'anno termico precedente.
- 6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui al comma precedente:
 - a) entro il 30 ottobre di ciascun anno il GME rilascia all'importatore la dichiarazione con indicazione delle quote di importazione offerte dallo stesso presso la Piattaforma secondo le modalità previste dal presente provvedimento e con consegna nell'anno termico precedente;
 - b) entro il 20 gennaio di ciascun anno l'impresa maggiore di trasporto rilascia all'importatore una dichiarazione con indicazione dei volumi effettivamente importati nel corso dell'anno termico precedente.
- 6.3 Entro il 15 di ogni mese il GME comunica all'Autorità su supporto informatico una relazione contenente per ciascun lotto offerto in negoziazione presso la Piattaforma nel corso del mese precedente:
 - a) il soggetto che ha presentato l'offerta;
 - b) il periodo di consegna;
 - c) il prezzo offerto;
 - d) se il lotto è stato oggetto di cessione, la relativa data, la controparte ed il prezzo cui è stato ceduto.
- 6.4 Le informazioni per l'Autorità di cui al comma precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis